

LEGGE REGIONALE

Determinazione della tassa regionale di circolazione

LEGGE REGIONALE

Determinazione della tassa regionale di circolazione

# Consiglio Regionale della Puglia

## LEGGE REGIONALE

"Determinazione della tassa regionale di circolazione".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

### Articolo unico

1. L'aliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. La predetta aliquota è ulteriormente aumentata del 5%, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:

- 1) autobus ad uso privato
- 2) autoscafi ad uso privato
- 3) autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali
- 4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa
- 5) rimorchi ad uso abitazione
- 6) autoveicoli attrezzati per campeggio
- 7) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 6 dicembre 1983 ed  
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)